



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

270<sup>a</sup> seduta: giovedì 24 settembre 2015

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 6
CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i> .....	3, 5
ROSSI Gianluca (PD) .....	4
VACCIANO (Misto) .....	6
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	7

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02034, presentata dal senatore Rossi Gianluca.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame il senatore Rossi chiede chiarimenti in merito alla fruizione della detrazione prevista per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, l'interrogante prospetta il caso in cui un coniuge aveva inizialmente fruito degli sgravi fiscali quale unico intestatario delle fatture inerenti i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica effettuati nell'immobile di sua esclusiva proprietà. Successivamente, il contribuente, veniva licenziato e non ha potuto trasmettere il beneficio fiscale in parola all'altro coniuge pur avendo quest'ultimo parzialmente contribuito al pagamento dei predetti lavori e stabilito la propria residenza nel predetto immobile.

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere «quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di riconoscere la possibilità di conservare il diritto agli sgravi fiscali, anche in assenza di dichiarazione dei redditi per cause non imputabili tipo il licenziamento, ovvero di poter trasmettere i benefici acquisiti al titolare della dichiarazione che si fa carico dei redditi del disoccupato».

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

In via preliminare si fa presente che la normativa di riferimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è stata interessata, rispetto alla formulazione letterale, da pronunce interpretative estensive dell'Agenzia delle entrate.

Nei documenti di prassi, in particolare, viene precisato che, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati, la detrazione spetta anche al soggetto non indicato in fattura,

a condizione che nella stessa sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.

L'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa, infatti, la possibilità di modificare, nei nove periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Ciò premesso, attualmente la normativa fiscale in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica e la relativa interpretazione non consentono al contribuente, che, per cause sopravvenute, non possa più usufruire del beneficio fiscale in parola, di conservarlo ovvero di trasmetterlo ad altri soggetti.

Si tratta comunque di un tema che abbiamo messo in evidenza e sul quale cercheremo di fare attenzione.

ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la disponibilità ad affrontare la questione, come si evince dalle sue ultime parole. In realtà, però, la sua risposta conferma la motivazione che ha indotto il sottoscritto a segnalare una situazione critica che prende spunto da un caso specifico, ma che è comune ad altri casi particolarmente numerosi in una fase di crisi economica e sociale difficile come quella attuale.

È ovvio che le interpretazioni dell'Agenzia delle entrate sono formalmente corrette (e non potrebbe essere altrimenti). Rimane però l'impossibilità di indicare la percentuale di spesa sostenuta, com'è stato sottolineato.

Inoltre, vorrei sollecitare il Governo a procedere ad una valutazione delle situazioni in cui risulta impossibile trasmettere il beneficio fiscale all'altro coniuge quando, ovviamente, esse siano circoscritte ai casi in cui tale impossibilità sia motivata dalla perdita del lavoro e, al tempo stesso, sia documentata la compartecipazione del coniuge alle spese di sostentamento familiare. Diversamente, infatti, questi soggetti avrebbero il duplice svantaggio di perdere non solo il lavoro, ma anche la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali cui originariamente avevano diritto.

Dunque, quella che pongo al Governo è anche una questione politica.

Sono comunque soddisfatto della risposta del Vice Ministro, anche per la chiosa finale con la quale ha rassicurato in merito alla valutazione da parte del Governo di eventuali interventi in materia.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Rossi per aver sollevato un tema delicato ed importante, che potrebbe diventare oggetto di attenzione da parte della Commissione in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

Segue l'interrogazione 3-02190, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione 3-02190 il senatore Vacciano pone quesiti in ordine ai libretti di risparmio al portatore. In particolare, nel ritenere inadeguato il limite massimo del saldo dell'importo di tali libretti e sproporzionato l'importo della sanzione prevista dall'articolo 58, comma 7-bis, della legge n. 231 del 2007, così come modificato da leggi successive, si chiedono interventi su tali aspetti.

Al riguardo, occorre premettere che le sanzioni previste in materia di libretti di risparmio non riguardano la natura delle transazioni effettuate, bensì l'importo dei saldi o il ritardo nella riconduzione all'importo consentito. Più in generale, la diffusione dell'uso dei libretti di risparmio, rilevante, in Italia, nelle fasce sociali con reddito medio-basso, non è preclusa dalla normativa vigente, la quale consente comunque l'uso dei libretti nominativi senza limiti di soglia.

Tale normativa è volta a garantire un corretto e circoscritto uso dei mezzi di pagamento, al fine di prevenire il fenomeno del riciclaggio e di contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero.

Ai sensi del citato articolo 58 della legge n. 231 del 2007 la violazione della normativa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e non è ipotizzabile una sospensione della medesima, essendo un atto dovuto per l'autorità amministrativa competente.

Per quanto riguarda, poi, gli obblighi informativi previsti dall'articolo 49, comma 13, del citato decreto legislativo, risulta che Posteitaliane S.p.A. abbia dato ampia pubblicità ai nuovi limiti e alle scadenze di legge per la riconduzione dei libretti alla soglia lecita con cartelli esposti presso tutti gli sportelli del territorio nazionale e che altrettanto abbiano fatto le banche le quali hanno inserito gli avvisi anche negli estratti conto individuali.

Per quanto concerne, infine, il recepimento della direttiva UE 2015/849, concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si precisa che le fasi di ricognizione complessiva e di aggiornamento della normativa vigente costituiranno sedi appropriate per una riflessione anche sulla materia dei libretti di risparmio, nonché per la valutazione dell'obbligo di conversione dei residui libretti al portatore in libretti nominativi, come ipotizzato nel testo dell'interrogazione parlamentare.

Con la sua interrogazione il senatore Vacciano ha sollevato un tema sicuramente importante e da valutare più ampiamente. Il contante e i libretti al portatore fanno parte della stessa specie di strumenti finanziari che hanno favorito i pagamenti in nero. Per questo motivo la legislazione vigente mira a frenarne l'utilizzo.

Anche questo aspetto richiederebbe una riflessione ulteriore e un'analisi delle normative di revisione delle leggi fiscali e di quelle di contrasto all'evasione al fine di capire come tali strumenti possano essere utilizzati ed indirizzati in modo da non danneggiare i ceti medio-bassi (in special modo i pensionati) che ne sono i maggiori utilizzatori. Allo stesso tempo

è necessario non abbassare la guardia nell'azione di contrasto all'evasione fiscale che, come ricordiamo, è uno dei principali problemi del nostro Paese, sul quale l'attenzione va mantenuta alta.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la risposta, di cui mi ritengo soddisfatto. In particolare, mi soddisfa l'ultima parte: concordo infatti pienamente sulla necessità di limitare l'uso dei libretti al portatore anche prevedendo la loro conversione in libretti nominativi.

Nella mia interrogazione ho messo in evidenza una casistica specifica: spesso, in passato, questi strumenti finanziari venivano utilizzati per funzioni sociali volte, ad esempio, a facilitare il risparmio della persona pensionata o quello in favore di un figlio. Ovviamente mi riferisco a libretti dagli importi estremamente bassi e perciò penalizzati dall'attuale sistema sanzionatorio. È proprio per questi casi che chiedo una revisione delle sanzioni in modo da evitare che siano devastanti per quei soggetti che non hanno alcun intento truffaldino nella conservazione di strumenti che la società ha ormai dimenticato e che la legge penalizza solo perché utilizzati in gran parte dagli evasori.

PRESIDENTE. Ringraziamo il vice ministro Casero.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 9,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

ROSSI Gianluca. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a norma dell'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modifiche e integrazioni), «La detrazione per gli interventi di recupero edilizio è prevista a favore dei soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi»;

l'Agenzia delle entrate ha più volte ribadito, anche con la circolare n. 121 del 1998, punto 2.1, che tra i beneficiari della detrazione rientra anche il «familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori»;

la stessa Agenzia ha anche chiarito, con la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, che «non è necessario (...) che l'abitazione nella quale convivono »familiare« ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza» e che la condizione di convivenza o comodato deve sussistere al momento della comunicazione di inizio lavori;

le istruzioni per la compilazione del Modello 730/14, in relazione al beneficio del 36-50 per cento, precisano che: «Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati»;

con circolare 11/E del 21 maggio 2014, l'Agenzia delle entrate ha peraltro moderato il rigore di questo criterio, precisando che nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta«;

considerato che:

all'interrogante risulta un caso di specie, riguardo un immobile acquistato da entrambi i coniugi ed intestato successivamente alla sola moglie. Nello specifico, sull'immobile è stata effettuata una ristrutturazione e riqualificazione energetica, con le dovute agevolazioni fiscali previste per legge e le cui fatture sono state intestate alla moglie, ma parzialmente pagate tramite conto corrente del marito;

inizialmente, degli sgravi fiscali ha usufruito la moglie, poiché intestataria unica dei documenti fiscali, e successivamente, avendo perduto

il lavoro, non ha prodotto più un reddito autonomo ed è stata assimilata alla dichiarazione dei redditi del coniuge, non trasmettendo tuttavia il beneficio fiscale acquisito;

i benefici derivanti da ristrutturazioni ecocompatibili sono godibili solo nel caso in cui i documenti fiscali attestanti le migliorie siano stati preventivamente intestati ad entrambi i coniugi, nonostante i pagamenti siano stati effettuati da entrambi e l'abitazione sia la residenza di entrambi,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di riconoscere la possibilità di conservare il diritto agli sgravi fiscali, anche in assenza di dichiarazione dei redditi per cause non imputabili tipo il licenziamento, ovvero di poter trasmettere i benefici acquisiti al titolare della dichiarazione che si fa carico dei redditi del disoccupato.

(3-02034)

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, CIOFFI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il primo comma dell'art. 47 della Costituzione, durante la sua stesura, proprio per la sensibilità dei nostri padri costituenti nei confronti di un'Italia che usciva massacrata economicamente dalla Seconda Guerra Mondiale, ha subito diversi stravolgimenti: da «Lo Stato stimola, coordina e controlla il risparmio» a «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme». Nella seconda formulazione scompaiono i termini «stimola», «coordina» e «controlla» sostituiti dalla parola «tutela»; l'oggetto del controllo, del coordinamento e della disciplina è l'esercizio del credito e non più il risparmio, che invece viene incoraggiato e addirittura tutelato dalla Repubblica Italiana;

la dottrina qualifica il libretto di deposito al portatore come un vero e proprio strumento di circolazione del credito. Con la delibera del 5 ottobre 1961, il CICR, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, estendeva a tutte le aziende di credito la possibilità di attivare tali tipi di libretti; si tratta dei cosiddetti «libretti di piccolo risparmio speciale» il cui intento, attraverso una loro migliore remunerazione, era quello di favorire e tutelare in modo migliore l'accantonamento monetario. Quindi, al libretto in generale veniva così riconosciuta una sottintesa funzione economico-sociale, cioè quella di favorire la formazione e la raccolta della «moneta risparmio»; in conseguenza di ciò, il libretto di piccolo risparmio speciale veniva a rappresentare uno strumento di previdenza, offerto alle classi meno abbienti allo scopo di accantonare il denaro necessario per affrontare delle necessità impreviste. Quest'ultima caratteristica veniva poi confermata dalla circostanza che tali tipi di libretti erano previsti, inizialmente, proprio per quegli enti bancari, le casse di risparmio, che più di altri istituti avevano finalità di assistenza e di beneficenza;

il libretto di deposito al portatore, dunque, può essere considerato come progenitore del più moderno conto corrente, nel senso che rispondeva in maniera «snella» alle esigenze di circolazione del credito del



tempo, cioè si confaceva alle esigenze di una finanza molto più autonoma, rispetto agli equilibri odierni;

considerato che:

il decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, che reca «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha aggiornato la vigente normativa in materia di antiriciclaggio, regolamentata dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);

l'articolo 12 del decreto-legge, che in sostanza modifica per la quarta volta l'art. 49 del decreto-legge n. 231 del 2007, introduce un ulteriore limite alla soglia massima dell'utilizzo del denaro contante, rivolgendosi anche alla portata massima dei libretti al portatore, in quanto strumento di circolazione del credito. Il nuovo limite è di 1.000 euro;

in ordine temporale gli interventi normativi relativi ai decrementi della soglia massima dei libretti di deposito al portatore sono così individuati: dal 29 aprile 2008, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE), il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 ha ripristinato il limite di 12.500 euro; negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500 dal decreto-legge n. 138 del 2011; in ultimo, come già anticipato, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha indicato in 1.000 euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011;

il decreto legislativo del 19 settembre 2012, n. 169, art. 18, ha modificato l'art. 58, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 stabilendo che: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso». In questo caso, a giudizio degli interroganti, l'importo della penalità equivale a un'appropriazione espropriativa totale da parte dello Stato;

la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 3.000 euro, a parere degli interroganti, dovrebbe essere applicata a fronte di depositi pari o superiori ai 5.000 euro, comportando così una cospicua ammenda ma non andando ad intaccare il diritto al risparmio;

inoltre, dal 1° luglio 2000 questa tipologia di libretto non è più emessa. Proprio in virtù della certa estinzione dei depositi al portatore, a giudizio degli interroganti sarebbe stato necessario rendere obbligatoria la conversione in libretti nominativi;

a giudizio degli interroganti appare oltre tutto inefficace l'applicazione della sanzione stessa, perché anche con lo stesso limite di 1.000

euro il libretto al portatore potrebbe essere comunque utilizzato più e più volte per raggiungere conferimenti di denaro, proprio in virtù del fatto che «Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata anche se questi non è il depositante» come recita il primo comma dell'art. 1836 del codice civile. Pertanto, la funzione di tale documento, risponde solo all'esigenza probatoria di avere una documentazione circa l'entità del credito, senza aver riguardo né alla sua circolazione, né tantomeno alla legittimazione della sua riscossione;

si ribadisce che il libretto è uno strumento finanziario legato ad una cultura del risparmio che si colloca a metà del secolo scorso, se ne deduce che con molta probabilità i maggiori utenti di questo servizio siano coloro che ad oggi sono pensionati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga sproporzionato l'ammontare dell'importo minimo della sanzione e, comunque, che questa sia eccessivamente sperequativa, andando a colpire principalmente le fasce sociali povere o a basso reddito, che sono le tradizionali fruitrici dello strumento in questione;

se si ritenga che sia stato sufficiente, ispirato dal buon senso e costruito ad hoc, l'obbligo di informativa richiesta nell'art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, comma 13: «Le banche e Poste Italiane SpA sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione», considerata la tipologia di destinatari;

se non si ritenga opportuno sospendere l'applicazione delle sanzioni, in particolar modo là dove la sanzione è pari al saldo del libretto stesso, e procedere in luogo ad un semplice blocco del libretto in attesa di conversione a libretto nominativo;

se i provvedimenti di urgenza e/o il recepimento di direttive europee, applicati senza adattamento alcuno alla società che si appresta a riceverli, possano essere utilizzati per negare il diritto al risparmio sancito dalla Costituzione italiana.

(3-02190)



